

(N. 270)

*Urgenza*

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei Senatori FORTUNATI, BOCCASSI, CALDERA, CERMIGNANI, CERRUTI, GRISOLIA, LI CAUSI, LOCATELLI, MANCINELLI, MOLINELLI, MONTAGNANI, PELLEGRINI, PUCCI, RUGGERI, SALVAGIANI, SERENI e TONELLO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 FEBBRAIO 1949

### Provvedimenti per la riorganizzazione della finanza locale

ONOREVOLI SENATORI. — Non appena i Comuni, in specie dall'aprile 1945, nelle particolarmente gravi condizioni determinate dalle vicende belliche, incominciarono ad esplicare la loro attività, fu intravvista la necessità di dare corpo, per una efficiente ossatura dell'ordinamento democratico della vita pubblica del nostro Paese, all'autonomia comunale. E fu parimenti intravvisto l'intimo legame fra autogoverno comunale e una coordinata autosufficienza finanziaria.

Non vi è dubbio, pertanto, che agli organi legislativi incomba il dovere di predisporre una razionale riforma della legge comunale e del testo unico per la finanza locale.

Ma è opinione di quanti hanno vissuto e vivono la vita delle Amministrazioni comunali (che rappresentano certamente gli autentici e vitali centri di formazione di una nuova classe dirigente e di una nuova esperienza di autogoverno delle grandi masse popolari), è ferma opinione che una radicale e completa riforma debba intanto essere rapidamente

preceduta da un insieme di provvedimenti, che, mentre possano costituire già le linee direttrici e il primo avvio della riforma stessa, consentano ai Comuni di affrontare in prospettiva i problemi fondamentali della loro attività e del loro funzionamento.

A questa precisa ed esplicita finalità risponde lo schema di provvedimento legislativo, che i sottoscritti senatori hanno l'onore di presentare e di cui chiedono sia stabilita *la discussione con procedura d'urgenza*.

Nello schema di provvedimento è seguito l'ordine di impostazione dei tributi adottato dal testo unico per la finanza locale, e, in linea di massima, il criterio che l'avvio alla riforma possa e debba essere dato prima e più che da un rivolgimento nella configurazione dei tributi, da una razionalizzazione dei tributi stessi, da un progressivo ampliamento delle facoltà d'iniziativa dei Comuni, da un inquadramento comunale delle norme e degli organi che all'applicazione dei tributi presiedono, in tutte le fasi, dall'accertamento alla riscossione. Non

deve, infatti, dimenticarsi che molte volte le difficoltà economiche in cui i Comuni si dibattono provengono proprio non tanto da carenza di fonti tributarie, quante da materiale impossibilità di una utilizzazione tempestiva e razionale delle fonti stesse.

La lettura degli articoli, di cui è composto il disegno di legge, è certo sufficiente a delineare le premesse e gli obiettivi, e a indicare la legittimazione, sul piano giuridico-tributario. D'altra parte, i presentatori del disegno di legge si riservano di approfondirne la impostazione, in sede di esame e di relazione nell'apposita Commissione.

Le condizioni generali della vita e della struttura economica del nostro Paese sono tali da indurre a ritenere che ancora per un certo periodo di tempo il meccanismo tributario debba aderire, con tempestivi assestamenti d'impostazione e di metodo, alla realtà del mercato. In tale realtà di mercato non appare, pertanto, concepibile una radicale trasformazione della imposta di consumo. Si tratta, di fronte a questo tributo, di adottare criteri, che tendano a ridurre ed anche ad eliminare le sperequazioni derivanti e dal tributo in sé e per sé nel quadro generale della pressione tributaria, e dai criteri di applicazione nell'« interno » del tributo stesso.

A tale scopo rispondono gli articoli da 1 a 8 del disegno di legge.

Gli articoli 9 e 10 tendono a dare una più razionale configurazione all'imposta di famiglia (e, per riflesso, all'imposta sul valore locativo), così che tale tributo rappresenti sempre più lo strumento fondamentale, attraverso cui, in sede di finanza locale, possa essere attuata

una giustizia tributaria informata ai principi fissati dalla Carta Costituzionale. A tali principi sono ispirati parimenti gli articoli 11 e 12 (imposta sul bestiame), mentre l'articolo 13 risponde alla necessità di tenere conto in un qualche modo della realtà di mercato nell'applicazione dell'imposta di licenza.

Gli articoli da 14 a 24 e l'articolo 26 sono dedicati all'accertamento, al contenzioso, alla riscossione e, in genere, all'applicazione dei tributi. I principi informativi sono dettati dalla esigenza di un controllo operante del carico tributario, di un efficiente autogoverno comunale, di un accresciuto senso di responsabilità e prestigio delle Amministrazioni comunali, di una viva aderenza della struttura delle norme e degli organi, sul piano tecnico economico e politico-economico, alla realtà delle condizioni economiche, da cui e su cui operano i tributi.

Gli articoli 25 e 28 riflettono perfezionamenti di norme in atto e che si ritiene non possano, allo stato di fatto, che essere progressivamente consolidate.

L'articolo 27 sposta, nella dizione, la successione delle facoltà della Commissione centrale per le finanze locali, proprio per indicare gli orientamenti di una moderna politica tributaria, e risponde a un sano criterio di decentramento nell'attribuzione di poteri alla Giunta provinciale amministrativa.

Gli articoli 29 e 31 realizzano un principio di razionale impostazione del bilancio dello Stato e degli Enti pubblici, nei confronti del bilancio dei Comuni, così come l'articolo 30 concreta un orientamento presente nella legislazione di altri Paesi, in cui le autonomie locali sono da tempo in atto, vive e vitali.

## DISEGNO DI LEGGE

## Art. 1.

Il primo periodo del terzo comma dell'articolo 5 del Regolamento per la riscossione delle imposte di consumo, approvato con regio decreto 30 aprile 1936, n. 1138, è sostituito dal seguente:

« Salvo quanto è disposto dagli articoli 255 e 256 del testo unico della legge comunale e provinciale, le imposte debbono essere stabilite in misura adeguata alla importanza dei Comuni ed alle esigenze del bilancio, rimanendo in facoltà dei Comuni di applicare solo alcune delle voci della tariffa massima legale, in corrispondenza alle differenti condizioni locali di produzione e di consumo, di determinare le aliquote in misura inferiore a quella stabilita nella predetta tariffa massima, e di graduare altresì l'imposta per uno stesso genere di merci o derrate, secondo le qualità ed il pregio di esse, risultanti dalle caratteristiche specificate nella tariffa, o, nei casi in cui è possibile, secondo l'entità del consumo ».

## Art. 2.

L'articolo 3 del decreto legislativo 26 marzo 1948, n. 261, che sostituisce il comma quinto dell'articolo 22 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, è sostituito dal seguente:

« Per le imposte stabilite sul valore, questo è determinato al 1° dicembre e al 1° giugno di ogni anno, sulla media dei prezzi del trimestre precedente, da una Commissione provinciale presieduta dal Prefetto e composta come appresso:

un rappresentante del Comune capoluogo designato dal Consiglio comunale;

un rappresentante dell'Amministrazione provinciale designato dalla Deputazione provinciale;

un rappresentante della Camera di commercio designato dalla Presidenza della Camera;

il direttore dell'Ufficio provinciale dell'industria e del commercio;

un rappresentante della sezione provinciale dell'alimentazione;

un rappresentante dell'Ufficio tecnico erariale;

un rappresentante del Comitato provinciale dei prezzi;

un rappresentante dell'Ispettorato provinciale agrario;

il dirigente i servizi statistici del Comune capoluogo.

Il predetto provvede a emettere il decreto di costituzione della Commissione.

La Commissione deve fissare e approvare preliminarmente i criteri tecnici di accertamento e di elaborazione dei prezzi di mercato, per la determinazione dei valori medi. Le variazioni dei valori medi, agli effetti della facoltà dell'Amministrazione comunale di cui al terzo comma dell'articolo 21, sono equiparate a variazioni di tariffa ».

## Art. 3.

Il numero 1 dell'articolo 30 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, e l'articolo 72 del Regolamento 30 aprile 1936, n. 1138, sono soppressi.

## Art. 4.

Il secondo comma dell'articolo 42 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, è sostituito dal seguente:

« Salvo le limitazioni stabilite dal Regolamento, il Consiglio comunale, con deliberazione motivata e approvata dall'organo di tutela, può autorizzare che la riscossione sia effettuata, per specificati generi, parzialmente o totalmente, mediante convenzioni d'abbonamento coi singoli contribuenti ».

## Art. 5.

I primi tre commi dell'articolo 44 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, sono sostituiti dal seguente comma:

« Il Consiglio comunale, con deliberazione motivata e approvata dall'organo di tutela, può stabilire che per specificati generi e per singoli specificati casi la riscossione debba obbligatoriamente essere effettuata mediante convenzione d'abbonamento con i singoli contribuenti ».

## Art. 6.

All'articolo 107 del Regolamento 30 aprile 1936, n. 1138, sono soppresse le lettera *a)* e *b)*.

## Art. 7.

La tariffa massima dell'abbonamento obbligatorio per le riparazioni eccedenti quelle previste dall'articolo 1609 del Codice civile, di cui all'articolo 95 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, è così fissata, per metro quadrato di superficie coperta e per piano:

costruzioni di lusso . . . . .	L.	0,50
costruzioni di tipo medio . . . . .		0,30
costruzioni di tipo popolare e assimilabili . . . . .		0,20

## Art. 8.

Il secondo comma dell'articolo 4 del decreto legislativo 29 marzo 1947, n. 177, che si riferisce alla riduzione dell'imposta di consumo sui maiali macellati ad uso particolare, prevista dall'articolo 97 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, è sostituito dal seguente:

« Tale riduzione è applicabile soltanto a favore degli allevatori diretti del maiale, che siano manuali coltivatori di fondi (proprietari, affittuari, mezzadri, enfiteuti, usuari, compartecipanti, braccianti, salariati fissi, ecc.) o che comunque siano percettori di esclusivi redditi da lavoro ».

## Art. 9.

L'articolo 10 del decreto legislativo 29 marzo 1947, n. 177, è sostituito dal seguente:

« L'articolo 41 del decreto legislativo luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 62, è sostituito dal seguente:

Ove determinate circostanze di carattere locale lo richiedano, i Comuni, in caso di accer-

tata necessità, possono istituire l'imposta di consumo, nel limite massimo del 10 per cento del valore, su altri generi di consumo non previsti dalla vigente tariffa, fatta eccezione dei generi di monopolio di Stato.

In casi particolari i Comuni possono essere anche autorizzati ad istituire un diritto, nel limite massimo del 5 per cento del valore, sui generi di larga produzione locale, e del 2 per cento sul vino, mosto ed uva. Tale diritto di regola non si applica ai prodotti minerari, manifattieri ed industriali, a quelli che formano oggetto di monopolio dello Stato e sono gravati da imposta erariale di consumo e di fabbricazione ed ai generi destinati all'estero.

Sulla domanda del Comune, dopo l'approvazione della Giunta provinciale amministrativa, si provvede con decreto del Ministro delle finanze.

Nel decreto sarà indicato il periodo di applicazione e saranno stabilite le norme per l'applicazione del diritto di cui al secondo comma del presente articolo.

Il sistema di riscossione dell'imposta di consumo sulle voci di cui al primo comma del presente articolo è fissato dal Consiglio comunale, con deliberazione motivata e approvata dall'organo di tutela. In attesa del decreto di autorizzazione dell'istituzione della imposta di consumo, il Comune può dare immediata esecuzione alla deliberazione stessa, ai sensi dell'articolo 21 del Testo Unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175 ».

## Art. 10.

L'articolo 110 del Testo Unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, sostituito dall'articolo 16 del decreto legge luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 62, è così modificato:

« I Comuni che abbiano istituita, ai sensi dell'articolo 111, l'imposta di famiglia, possono applicare, a carico di coloro che, non avendo nel Comune l'abitabile dimora non possono essere assoggettati alla detta imposta, l'imposta sul valore locativo, a norma del precedente articolo 101.

In detti Comuni l'imposta sul valore locativo è commisurata al valore presunto del

fitto in regime di libera contrattazione. Per i contribuenti, che in sede di applicazione dell'imposta di famiglia risultano percettori di puri redditi da lavoro e utilizzano solo per conto diretto delle rispettive famiglie i locali di loro proprietà, l'imposta sul valore locativo è commisurata al valore presunto del fitto in regime vincolistico ».

#### Art. 11.

L'articolo 118 del Testo Unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« Ai fini dell'applicazione dell'imposta, il Consiglio comunale delibera:

a) i minimi redditi imponibili, che debbono essere fissati per ogni tipo di composizione numerica familiare e che debbono corrispondere, nell'ambito di ogni composizione numerica, al fabbisogno minimo fondamentale di vita;

b) i criteri di discriminazione delle basi imponibili, in funzione della natura prevalente del reddito familiare;

c) le graduazioni del reddito imponibile eccedente i minimi imponibili di cui alla lettera precedente;

d) le aliquote, sino al limite massimo del 12 per cento, in ragione diretta del reddito ».

#### Art. 12.

Al primo comma dell'articolo 124 del Testo Unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, è aggiunto il seguente periodo:

« L'obbligo della denuncia incombe al proprietario del bestiame; nel caso di comproprietà l'obbligo incombe ai singoli comproprietari per le rispettive quote ».

#### Art. 13.

Il secondo comma dell'articolo 126 del Testo Unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, è sostituito dal seguente:

« L'aliquota, che può essere graduata secondo l'entità del bestiame posseduto nel Comune, non può eccedere il limite massimo dell'1 per cento del valore predetto. Tale

limite può essere elevato sino al 2 per cento per gli animali pecorini e suini, nonché per i cavalli, muli ed asini non appartenenti alle aziende agricole ».

#### Art. 14.

L'articolo 183 del Testo Unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175 è così modificato:

« L'imposta di licenza è applicata al valore locativo presunto in regime di libera contrattazione degli ambienti destinati ad esercizi pubblici ed è dovuta da chiunque eserciti:

1° alberghi, compresi quelli diurni, locande, pensioni, trattorie, osterie, caffè, circoli ed altri esercizi in cui si vendono o si consumano bevande anche non alcoliche;

2° stabilimenti di bagni, esercizi di rimessa di autoveicoli o di vetture, ovvero locali di stallaggio e simili;

3° sale pubbliche per balli, per bigliardi e per altri giuochi ».

#### Art. 15.

Il secondo ed il terzo comma dell'articolo 274 del Testo Unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, sono sostituiti dai seguenti:

« La denuncia va fatta su appositi moduli messi dal Comune a disposizione degli interessati. Il Comune ha facoltà di richiedere il pagamento dei moduli stessi in misura pari al loro costo.

« La denuncia non è necessaria da parte dei contribuenti già iscritti nei ruoli, quando le condizioni di tassabilità siano rimaste invariate. Tuttavia, con deliberazione motivata ed approvata dall'organo di tutela, i contribuenti possono essere invitati a presentare una nuova denuncia ».

#### Art. 16.

Nel Testo Unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, viene inserito il seguente articolo:

« Articolo 275 bis. — Mancata adesione all'invito di presentazione.

Il contribuente che, invitato a presentarsi all'Ufficio comunale, non aderisce, senza giusto motivo, all'invito nel termine assegnatogli, è soggetto alla pena pecuniaria da lire 500 a lire 10.000. Nell'invito deve essere indicato l'oggetto della presentazione.

Il diritto di farsi assistere e rappresentare dalle persone indicate dall'articolo 33 del regio decreto legge 7 agosto 1936, n. 1639, non esclude l'obbligo della presentazione personale ».

#### Art. 17.

Il primo ed il penultimo comma dell'articolo 277 del Testo Unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, sono rispettivamente così modificati:

« La deliberazione della Giunta municipale, con allegati gli elenchi di variazioni, compilati per ordine alfabetico e per ordine decrescente d'imposta, tributo per tributo è depositata nell'Ufficio comunale, insieme con i ruoli dell'anno in corso, entro il mese di ottobre, per venti giorni consecutivi ».

« Quando il ricorso investe accertamenti di ufficio, l'interessato deve dichiarare esplicitamente la base imponibile e l'importo del tributo che ritiene di dover pagare. La mancata dichiarazione è causa di nullità del ricorso ».

#### Art. 18.

L'articolo 13 del decreto legislativo 26 marzo 1948, n. 261, è sostituito dal seguente:

« L'articolo 278 del Testo Unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, sostituito dall'articolo 38 del decreto legge luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 62, è modificato come appresso:

Sui ricorsi decide in primo grado la Commissione comunale. La Commissione è formata di sessanta membri nei Comuni appartenenti alla classe *A*; di quarantacinque in quelli appartenenti alle classi *B* e *C*; di trenta in quelli appartenenti alle classi *D* ed *E*; di quindici in quelli appartenenti alle ultime classi indicate nell'articolo 11.

In caso di comprovata necessità, il Consiglio comunale, con deliberazione soggetta

all'approvazione della Giunta provinciale amministrativa, può aumentare il numero dei componenti, purchè questo risulti divisibile per tre e purchè non risulti superiore a novanta per i Comuni della classe *A*, a settantacinque per quelli delle classi *B* e *C*, a quarantacinque per quelli delle classi *D* ed *E*, a trenta per quelli delle altre classi.

La Commissione è nominata dal Consiglio comunale.

Per la nomina ogni Consigliere comunale non può trascrivere nella scheda di votazione un numero di nominativi superiore ai due terzi dei componenti la Commissione.

La Commissione elegge nel suo seno, a scrutinio segreto ed a maggioranza di voti, il Presidente ed uno o più Vice-Presidenti.

I membri della Commissione devono avere i requisiti richiesti per la elezione a Consigliere comunale.

I membri nominati decadono dalle funzioni se, all'atto dell'insediamento della Commissione, hanno contestazioni pendenti nell'accertamento dei tributi comunali dovuti da essi.

Il Segretario comunale, o altro impiegato del Comune, funziona da segretario della Commissione: egli risponde della conservazione dei documenti e della regolare tenuta del registro delle decisioni e cura ogni altro adempimento richiesto dai lavori della Commissione.

I membri della Commissione durano in carica un biennio e possono essere riconfermati ».

#### Art. 19.

L'articolo 280 del Testo Unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, è sostituito dal seguente:

« La Commissione comunale ha facoltà di aumentare i redditi accertati, tanto nel caso di ricorso dei contribuenti, quanto nel caso in cui questi non abbiano prodotto ricorso ed abbiano aderito alle iscrizioni e rettificazioni d'Ufficio.

Nell'adempimento delle proprie funzioni la Commissione può consultare i registri e gli atti del Comune o di altre pubbliche Amministrazioni, purchè queste vi consentano, e può provvedere ad interrogatori ed indagini.

Il contribuente che ha ricorso nel proprio interesse, ovvero quello che è investito del ricorso di un terzo, ha diritto di essere sentito personalmente, se lo richiede esplicitamente.

I ricorsi sono presentati all'Ufficio comunale, che deve comunicarli alla Commissione nel termine di cinque giorni dalla presentazione.

Il Sindaco può fare deduzioni per iscritto, ovvero verbalmente, anche per mezzo di un impiegato del Comune; il ricorrente ha diritto di prendere visione delle deduzioni scritte ».

#### Art. 20.

All'articolo 281 del Testo Unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, è aggiunto il seguente comma:

« L'Amministrazione comunale è tenuta a pubblicare mensilmente, all'Albo Pretorio, per la durata di quindici giorni, l'elenco delle decisioni adottate dalla Commissione. L'elenco deve contenere gli estremi delle decisioni ».

#### Art. 21.

L'articolo 14 del decreto legislativo 26 marzo 1948, n. 261, che modifica il primo comma dell'articolo 283 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, è sostituito dal seguente:

« Il primo comma dell'articolo 283 del testo unico 14 settembre 1931, n. 1175, è sostituito dalle seguenti disposizioni:

Per la risoluzione dei ricorsi previsti dal precedente articolo 282 è istituita presso la Giunta provinciale amministrativa una Sezione speciale per i tributi locali.

La detta Sezione speciale dura in carica 4 anni e si compone: del Prefetto o di chi ne fa le veci, come supplente, che la presiede;

del Vice prefetto ispettore o, come supplente, del Ragioniere Capo di prefettura, ispettore;

dell'Intendente di finanza o, come supplente, di un funzionario dell'intendenza di finanza, designato dall'intendente;

di un Consigliere di prefettura, designato dal prefetto;

di un funzionario dell'intendenza di finanza, designato dall'intendente;

di 7 membri effettivi e di 4 supplenti: nominati dal Consiglio provinciale e scelti tra persone esperte in materia giuridica, amministrativa e tecnico-economica.

I supplenti intervengono alle sedute soltanto in caso di assenza dei membri effettivi delle rispettive categorie ».

#### Art. 22.

Il primo comma dell'articolo 286 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, modificato dell'articolo 4 della legge 16 giugno 1939, n. 942, è così modificato:

« Sulla scorta dei ruoli dell'anno precedente, per le partite rimaste invariate, e della deliberazione di cui all'articolo 276, la Giunta comunale (o la deputazione provinciale) compila, entro il mese di dicembre, i ruoli principali, comprendendovi le partite non contestate, le parti non contestate delle partite assoggettate a rettificazione di ufficio, a termini dell'articolo 276, nonchè le somme indicate dal contribuente nel caso previsto dal penultimo comma dell'articolo 277 ».

Alla fine del succitato articolo 286 è aggiunto il seguente comma:

« L'amministrazione comunale, contemporaneamente ai ruoli, deve pubblicare, per i contribuenti che risultano membri del Parlamento, Amministratori comunali, provinciali, regionali, di Opere pie e di aziende municipalizzate, e funzionari statali od equiparati, di grado superiore al 6°, un elenco apposito, comprensivo, nominativo per nominativo, dei singoli tributi iscritti nei ruoli ».

#### Art. 23.

Nel testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, è inserito il seguente articolo:

« Articolo 287-bis. — Partite contestate.

I Comuni hanno facoltà di iscrivere a ruolo la somma determinata dalla Commissione Comunale, in pendenza del successivo ricorso alla Sezione speciale della Giunta provinciale amministrativa per i tributi locali ».

## Art. 24.

Il terzo comma dell'articolo 293 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, è abrogato, in quanto sostituito dall'ultimo comma del nuovo testo dell'articolo 292, di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 26 marzo 1948, n. 261.

## Art. 25.

L'articolo 17 del decreto legislativo 26 marzo 1948, n. 261, è sostituito dal seguente:

« La lettera *d*) dell'articolo 329 del testo unico della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383, sostituito dall'articolo 2 del decreto legislativo 24 agosto 1944, n. 262, è sostituito dalla seguente:

*d*) tre rappresentanti delle Amministrazioni provinciali e tre rappresentanti delle Amministrazioni comunali ».

## Art. 26.

Il primo comma dell'articolo 2 del decreto legislativo 26 marzo 1948, n. 261, è sostituito dal seguente:

« Il provento dei diritti erariali sui pubblici spettacoli cinematografici, di riviste, di varietà, comunque e dovunque dati al pubblico, anche se in locali e sale private, di circhi equestri, di marionette, di giostre, di caroselli, di altalene, di taboga, otto volanti, montagne russe, tapis roulants, tiri al bersaglio e simili, sui trattenimenti danzanti, comunque e dovunque tenuti, sulle riviste, fiere, esposizioni, manifestazioni sportive, con o senza scommesse, ed il provento dei diritti erariali sulle scommesse sono devoluti ai Comuni nei quali i diritti stessi vengono riscossi, al netto dei contributi stabiliti dagli articoli 6-7 del regio decreto legge 30 maggio 1946, n. 583, e decreto legislativo 20 febbraio 1948, n. 62, e da analoghe eventuali successive disposizioni legislative, nonchè degli aggi spettanti alla Società italiana autori ed editori, incaricata dell'accertamento, della liquidazione, riscossione e riporto dei diritti medesimi, da determinarsi in base a convenzione ».

## Art. 27.

« Le Commissioni di cui all'articolo 117 del Regolamento per l'esecuzione della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 12 febbraio 1911, n. 297, possono procedere tanto alle operazioni di accertamento, quanto a quelle di concordato della base imponibile.

Il Consiglio comunale, a termine dell'articolo 131 del testo unico della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148, richiamato in vigore dalla legge 9 giugno 1947, n. 530, deve regolarmentare l'attività e il funzionamento di dette Commissioni ».

## Art. 28.

L'articolo 25 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 marzo 1947, n. 177, è sostituito dal seguente:

« L'ultimo comma dell'articolo 352 della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383, è sostituito dal seguente: »

Può infine, in caso di accertate necessità ed opportunità, autorizzare ulteriori eccedenze della sovrimposta fondiaria, nonchè ulteriori aumenti di imposte, tasse e contributi, comprese le imposte di consumo, eccettuate quelle stabilite in forza dell'articolo 10 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 marzo 1947, n. 177.

Gli aumenti dell'imposta di consumo e delle sovrimposte, possono, in via provvisoria, essere direttamente autorizzate dalla Giunta provinciale amministrativa in sede di approvazione di bilancio ».

## Art. 29.

Il primo comma dell'articolo 1 del decreto legislativo 26 marzo 1948, n. 261, è sostituito dal seguente:

« Il provento dell'imposta generale sull'entrata sul bestiame bovino, suino ed equino e sui vini, mosti ed uve da vino, di cui all'articolo 14 della legge 19 giugno 1940, n. 702, e della relativa addizionale straordinaria, istituita con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 novembre 1947, n. 283, è attribuito per nove decimi ai Comuni nei

quali viene riscossa l'imposta di consumo sui detti generi, sia che la riscossione dell'imposta generale sulla entrata avvenga col sistema dell'abbonamento, sia che detta riscossione avvenga con il sistema a tariffa.

Per le carni degli animali consumate in Comuni diversi da quelli di macellazione, l'imposta generale sull'entrata si riscuote nel comune di consumo ».

Art. 30.

« A decorrere dall'esercizio finanziario 1949-1950 le spese per la spedalità sono rimborsate dallo Stato e quelle per il servizio antincendi, in attesa della costituzione dell'Ente Regione, sono a carico del bilancio generale dello Stato.

A decorrere dallo stesso esercizio finanziario le spese per i servizi svolti dai Comuni e dalle Amministrazioni provinciali per conto dello Stato sono pure, nel loro ammontare effettivo, completamente a carico del bilancio generale dello Stato ».

Art. 31.

« A decorrere dall'esercizio finanziario 1949-1950 sul bilancio del Ministero dell'interno è

stanziato un fondo per integrare i bilanci dei Comuni, che, per le particolari condizioni economiche ambientali, da accertare, previo esame della Giunta provinciale amministrativa e della Commissione centrale per le finanze locali, non possono trovare nelle capacità contributive dei cittadini i mezzi indispensabili per assicurare il fabbisogno dei servizi fondamentali.

Per ogni esercizio finanziario sarà allegato al bilancio del Ministero dell'interno l'elenco dei Comuni in parola, con la specificazione dell'ammontare previsto del contributo ».

Art. 32.

« Sono abrogate tutte le disposizioni concernenti esenzioni di tributi comunali da parte di enti parificati alle amministrazioni dello Stato ».

Art. 33.

« Le norme di cui agli articoli precedenti, in quanto applicabili, hanno decorrenza dal 1° gennaio 1949 ».